



Webinar  
CNA Agroalimentare Piemonte  
Pratiche commerciali sleali

**Mercoledì 6 aprile ore 17,30**



GAZZETTA UFFICIALE n. 285 del 30 novembre 2021 – S.O. n. 41

## DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare** nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di **commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari**.

*(Entrata in vigore: 15/12/2021)*

## PRATICHE SLEALI IN EUROPA

- La diffusione delle pratiche sleali nei principali paesi europei è stata ampiamente documentata nell'iter di approvazione della Direttiva. Nello specifico, una serie di indagini condotte da Istituti di ricerca specializzati per conto della Commissione Europea e di specifici stakeholder hanno rilevato che la grande maggioranza degli operatori europei, quelli più piccoli in particolare, considera le pratiche sleali discriminatorie e dannose.

## PRATICHE SLEALI IN EUROPA

Uno studio di *Dedicated Research* ha individuato i principali effetti negativi delle pratiche sleali

concorrenza sleale, perdita di profittabilità, di valore aggiunto, contrazione degli investimenti,.

riduzione della capacità competitiva, minore produttività

l'uscita dal mercato per le aziende che le hanno subite.

- la Grande Distribuzione riveste un ruolo di primissimo piano per le aziende italiane: gran parte (80%) delle imprese detiene rapporti commerciali con la Gdo
- e ad iper, super e discount è riconducibile ben il 70% del giro d'affari generato in Italia.
- il peso della Gdo aumenta per le aziende con ricavi oltre i 350 mln €: tutte le imprese appartenenti a tale categoria dimensionale, commercializzano i propri prodotti su tale canale, che arriva ad incidere per il 74% delle vendite del mercato Italia.

tra le numerose aziende che intrattengono relazioni commerciali con la Gdo, è alta la quota di chi ha dichiarato di aver subito pratiche sleali nel corso degli ultimi tre anni (85%), con una tendenza alla crescita di questo livello


Nel caso delle imprese con fatturato superiore a 350 mln €, il fenomeno è stato riscontrato presso tutte le aziende intervistate, mentre tra le aziende con ricavi al di sotto di tale soglia la quota di aziende che ha segnalato pratiche sleali risultato pari all'84%



*L'esistenza di una soglia di fatturato potrebbe condurre ad un effetto «sostituzione» nei rapporti di fornitura presso la GDO*


**Peso GDO (inclusi discount)  
su fatturato Italia 2018**

*(aziende per classe di fatturato – mln €)*



**Peso private label e prodotti finiti a marchio  
dedicato\* su totale fatturato verso GDO ITALIA**

*(aziende per classe di fatturato – mln €)*




\*prodotti in esclusiva, prodotti personalizzati, ...



*Pagamento delle spese promozionali senza adeguata contropartita, ritardi nei pagamenti e listing fee sproporzionati sono le UTP più diffuse*

**La tipologia di UTP subite**

*% calcolate su aziende che hanno subito UTP negli ultimi 3 anni*







Cosa prevede il d.lgs.  
pratiche sleali  
**DURATA**

- **i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.**

NOVITA'



ISMEA

- Per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è stato chiamato ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal MIPAAF.

<https://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare>



**NOVITA'**

- **La fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA**
- **costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale**



si applica a tutte le cessioni

Il d.lgs. si applica a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale

## Gli articoli

- 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione),
- 4 (Pratiche commerciali sleali vietate),
- 5 (Altre pratiche commerciali sleali) e
- 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari)

**costituiscano norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.**



**norme imperative**



## Il contratto va stipulato prima della consegna

- **il contratto va stipulato prima della consegna per iscritto e deve indicare alcuni elementi essenziali (prezzo, quantità e la qualità dei prodotti, calendario delle consegne, durata del contratto, procedure di pagamento, modalità per la consegna dei prodotti e le norme applicabili in caso di forza maggiore).**
- Se l'acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15%, costituisce una pratica commerciale sleale.

## vendite sottocosto

le vendite sottocosto sono consentite **solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.**



## NOVITA' ICQRF

- L'articolo 8 designa l'ICQRF (ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) quale **autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni.**

[Ispettorato centrale repressione frodi - Icqrf - Mipaaf](#)

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15285>





## L'articolo 9 denunce presentate all'ICQRF

- L'articolo 9 stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali vietate siano presentate all'ICQRF, consentendo l'attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di fornitori.
- A tutela dell'identità del denunciante, il denunciante può chiedere che alcune informazioni restino riservate.
- È previsto il ricorso a procedure di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie.



## sanzioni

- L'articolo 10 si occupa delle sanzioni. I primi 9 commi commisurano l'entità delle sanzioni alla gravità della violazione

## sospensione dell'attività di impresa

- Il comma 12 prevede che in tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, può essere disposta quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.



# Webinar

- Fine presentazione a cura di
- Gabriele Rotini
- Responsabile Nazionale
- CNA Agroalimentare
- Torino 6 aprile 2022

Mercoledì 6 aprile ore 17,30

CNA Agroalimentare Piemonte  
Pratiche commerciali sleali